

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, CARAVITA, ROSSI,
VIETTI ANNA MARIA, LUCCHESI, BAMBI**

Presentata il 31 marzo 1980

**Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la
indennità di aeronavigazione per gli appuntati e carabinieri
paracadutisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1970, n. 365, tutti i provvedimenti legislativi riguardanti l'indennità di aeronavigazione per paracadutisti e, in particolare la legge 17 dicembre 1953, n. 953, attribuivano anche agli appuntati e carabinieri la misura unica prevista anche per il rimanente personale fino al grado di tenente incluso (lire 31 900) ed attribuivano altresì ulteriori maggiorazioni in relazione all'anzianità di servizio aereonavigante.

Con l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1970, n. 365, mentre agli ufficiali e marescialli veniva attribuita una misura iniziale della indennità di lire 93 000 e ai sergenti maggiori e sergenti di lire 85 000, agli appuntati e carabinieri veni-

va prevista invece la misura fissa di lire 45 000 non suscettibile di aumenti per anzianità, a differenza di quanto previsto per gli altri gradi.

Per ultimo la legge 5 maggio 1976, n. 187, mentre attribuiva un sostanzioso aumento a tutti gli altri gradi relegava l'entità dell'indennità in questione per gli appuntati e carabinieri nella misura di sole lire 35 000, non incrementabile sulla base degli anni di servizio prestati nelle unità paracadutisti.

L'applicazione della legge sopra citata ha determinato gravi conseguenze negative per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sia sul trattamento economico previsto per il servizio effettivo, sia sul trattamento di quiescenza, in quanto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'indennità di aeronavigazione è pensionabile e l'importo relativo è calcolato sull'entità dell'ultima indennità percepita.

Poiché l'indennità di aeronavigazione per paracadutisti ha lo scopo di indennizzare il personale preposto alla specialità, ovviamente esposto in maniera particolare ai rischi e all'usura psico-fisica connessa con la pratica dell'attività aviolancistica, è inspiegabile che sussista una così palese sperequazione tra militari egualmente esposti e che svolgono eguali prestazioni come quella del lancio con paracadute.

Inoltre è veramente mortificante che la attuale misura dell'indennità sia valutata per il personale di truppa dell'Arma in ferma, rafferma o servizio continuativo al 50 per cento di quella prevista per i militari paracadutisti di leva dell'Esercito, senza contare del danno morale e soprattutto materiale che gli stessi hanno sull'importo complessivo della pensione a differenza di quanto viene invece riconosciuto per il personale degli altri gradi.

Onorevoli colleghi! Riteniamo che non sussistano motivazioni valide, anche molto opinabili sul piano della costituzionali-

tà, per la differenziazione delle misure della indennità di aeronavigazione tra militari di armi e di gradi diversi, in quanto tutti forniscono identiche prestazioni con eguali rischi e pericoli. Per i motivi sopra esposti riteniamo necessario procedere urgentemente a una revisione legislativa della corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, modificando la legge 5 maggio 1976, n. 187, per la parte riguardante il personale effettivo di truppa dell'Arma dei carabinieri, oggi per di più esposto in misura maggiore di quello delle altre forze armate all'offensiva criminale e terroristica.

Onorevoli colleghi, il riconoscimento che chiediamo con la presente proposta di legge vuole costituire anche un significativo riconoscimento per tanti coraggiosi Carabinieri che impiegati in uno dei più prestigiosi e qualificati reparti del nostro esercito, costituiscono anche un valido deterrente e un sicuro presidio per la difesa delle nostre libere istituzioni in uno dei momenti più gravi della nostra storia democratica.

All'onere valutato in lire 18 milioni annui si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma e il quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in ferma, rafferma e servizio continuativo dell'Esercito (compresi i carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista, spetta l'indennità di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità in funzione di paracadutista.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di lire 70.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri ».

ART. 2.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, fruanti dell'indennità di aeronavigazione per paracadutisti, collocati in quiescenza dopo l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, e fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà ricalcolato il trattamento pensionistico facendo riferimento alla nuova misura dell'indennità in questione di cui all'articolo precedente, con l'erogazione agli aventi diritto del conguaglio per l'ammontare percepito in meno.